

REGOLAMENTO (CEE) N. 518/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1990

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3869/89 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 188/90 ⁽³⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89 ⁽⁵⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare; che il Consiglio non è ancora stato in grado di adottare formalmente il regolamento destinato a sostituirlo;

tuire il regolamento (CEE) n. 486/85; che, per evitare un'interruzione del regime, è opportuno continuare ad applicare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85 a titolo conservativo senza pregiudizio del regime definitivo che sarà ulteriormente adottato dal Consiglio;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3869/89 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 54.⁽³⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1990, pag. 47.⁽⁴⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.